

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-528 del 30/01/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina n. 6/A, richiesta dalla società Me Yu Ma Plast S.r.l. per l'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-561 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina n. 6/A, richiesta dalla società Me Yu Ma Plast S.r.l. per l'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VERIFICATO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-4327 del 01/09/2021, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 18328 del 09/09/2021 e con scadenza di validità in data 08/09/2036 alla società Me Yu Ma Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 02345541201), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2022-1205 del 10/03/2022, per area di gestione dell'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Malalbergo};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Malalbergo};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 18/06/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/114583 del 25/06/2025 (**pratica Sinadoc 21384/2025**) dal procuratore della società Me Yu Ma Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 02345541201), con sede legale in Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina n. 6/A, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Malalbergo};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Malalbergo};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'attuazione del progetto di ampliamento e riorganizzazione dello stabilimento con modifica dell'emissione E1 (per la sostituzione di uno dei due mulini granulatori con un nuovo mulino granulatore), la modifica della matrice rifiuti (nuovo mulino granulatore), con relativo aggiornamento delle matrici scarichi (nuovo scarico di acque meteoriche in acque superficiali) e acustica;

DATO ATTO che l'impianto è stato oggetto di screening per il progetto di ampliamento e riorganizzazione dello stabilimento che è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di screening conclusasi positivamente con la determina della Giunta della Regione Emilia Romagna di esclusione dalla VIA n. 468 del 16/01/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Normativa in materia di Rifiuti (artt. 215-216 del D.Lgs. n. 152/2006)

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte IV - Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.
- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).
- Regolamenti europei n. 333/2011 "Rottami metallici", n. 1179/2012 "Rottami vetrosi" e n. 715/2013 "Rottami di rame". Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione.
- D.Lgs. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- D.M. 05/02/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”.
- D.M. 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".
- Decreti Ministeriali (D.M.) n. 22/2013 "Combustibile Solido Secondario – CSS", n. 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto", n. 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona", n. 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso", n. 188/2020 "Carta e cartone" e n. 127/2024 "Costruzione e demolizione").
- La convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPA, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la Città Metropolitana di Bologna esercita attraverso ARPAE, ed i successivi rinnovi della convenzione medesima.
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” e il D.P.C.M. 27/08/2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
- D.M. 350/1998 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”.
- D.P.R. 151/2011 “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”.
- Legge 1 dicembre 2018 n. 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto

di quanto previsto art. 26 bis "I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/125631 del 11/07/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/163741 del 16/09/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/165829 del 19/09/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Malalbergo, Consorzio della Bonifica Renana, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/186511 del 21/10/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 22/09/2025, acquisita con PG/2025/166880 del 22/09/2026, trasmetteva ai soggetti competenti la documentazione integrativa volontaria presentata dalla società il 18/09/2025;
- il SUAP con nota del 14/10/2025, acquisita con PG/2025/181663 del 14/10/2026, trasmetteva ai soggetti competenti la documentazione integrativa volontaria presentata dalla società il 08/10/2025;
- il SUAP con nota del 15/12/2025, acquisita con PG/2025/221842 del 15/12/2025, trasmetteva ai soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dalla società il 20/11/2025, riavviando i termini del procedimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/229777 del 23/12/2025 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Malalbergo) l'espressione dei pareri finali di competenza non ancora pervenuti;
- il SUAP con nota del 19/01/2026, acquisita con PG/2026/9291 del 19/01/2026, trasmetteva ai soggetti competenti la documentazione integrativa volontaria presentata dalla società il 08/01/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di ARPAE i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Comunicazione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale che non esprimerà parere in merito (PG/2025/171953 del 30/09/2025);
- Parere idraulico per la matrice scarichi di acque meteoriche in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2025/181390 del 14/10/2025);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/186064 del 21/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/193659 del 31/10/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Malalbergo, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi, per la matrice di impatto acustico e per matrice scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che ARPAE - SAC di Bologna ha attivato la procedura di verifica antimafia presso la Prefettura di Bologna al n. PR_BOUTG_Ingresso_0121813_20250923 in data 23/09/2025;

DATO ATTO che la società Me Yu Ma Plast S.r.l. è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015 per l'attività di recupero, trattamento e messa in riserva di rifiuti plastici non pericolosi (PET, PE, PP, ABS) mediante macinazione, vagliatura, selezione ed estrusione per la produzione di materie prime plastiche secondarie;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore

Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 273,70 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 22,10 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Me Yu Ma Plast S.r.l. , per l'esercizio dell'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Me Yu Ma Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 02345541201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina n. 6/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Malalbergo con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione in materia di rifiuti ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Malalbergo con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4327 del 01/09/2021, con scadenza di validità in data 08/09/2036, e del successivo atto di modifica da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1205 del 10/03/2022), e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e della successiva modifica del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei)

mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Malalbergo e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Me Yu Ma Plast S.r.l.
Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via La Cascina (afferente al depuratore comunale di Malalbergo) classificato dal Comune di Malalbergo (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici presenti nell'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante una vasca w.c. circolare acque nere in c.l.s. Ø 100 cm, prima di essere scaricate in pubblica fognatura.

Scarico S2

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura mista di via La Cascina (afferente al depuratore comunale di Malalbergo) classificato dal Comune di Malalbergo (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque meteoriche di dilavamento" originate dal dilavamento dei coperti e delle aree esterne della porzione adiacente allo stabilimento provenienti dall'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici.

Le acque meteoriche di dilavamento sono prive di trattamento in quanto la società vi deposita rifiuti (solidi) e le materie prime seconde (solide) attraverso l'utilizzo di cassoni chiusi e big-bags dotati di cappuccio impermeabile e la rete fognaria è dotata di pozzetto di ispezione e campionamento e relativo sistema di intercettazione e chiusura in caso di sversamenti pertanto soddisfano quanto indicato al punto A2.3 lett. c) della Delibera Regionale n.1860/2006.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico (non denominato in planimetria) in acque superficiali (Canale Logana Inferiore in gestione al Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai

sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore riportate nel parere idraulico Prot. n. 14697/2025 del 06/10/2025. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di Malalbergo, si applicano le prescrizioni contenute nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 86578 del 20/10/2025 che conferma il precedente parere Prot. 10106 del 30/01/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4618/2018, sinadoc n. 2387/2021, sinadoc n. 8606/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/221842 del 15/12/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Istanza di modifica AUA Integrazioni" datata 18/11/2025.
 - "Rilievo fognatura esistente e stato di progetto nuovo piazzale" in scala 1:200 e datata 14/11/2025.

Pratica Sinadoc n. 21384/2025

Documento redatto in data 29/01/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di MALALBERGO
III° Settore-Pianificazione e Gestione Territoriale
Piazza Unità d'Italia, 2
40058 MALALBERGO BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 20 ottobre 2025
Prot. n. 0086578/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 54/2025 Richiesta di parere Prot. 77567 del 19/09/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 11747/2025 - Arpa Sinadoc n. 21384/25.

▪ Ragione sociale ditta	ME YU MA PLAST SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA LA CASCINA, 6/A - MALALBERGO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Recupero Rifiuti Non Pericolosi - Rifiuti Plastici
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Trattamento acque reflue domestiche: vasca biologica
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MALALBERGO-CAPOLUOGO, VIA ALCIDE PEDRAZZOLI MALALBERGO

Vista la richiesta di Modifica Sostanziale AUA per progetto ampliamento impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi, che prevede:

- l'aumento della quantità di rifiuti trattati senza modifica delle tipologie trattate;
- ampliamento area piazzale di deposito con realizzazione di nuova area pavimentata in cemento e realizzazione vasca di laminazione per invarianza idraulica;
- annessione capannone limitrofo al sito (utilizzo deposito macchinari e materiali vari di scorta);
- modifica titoli emissioni e rumore;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato, comprensiva di:

- Relazione Illustrativa del 17/07/2024
- Relazione Tecnica Rev.2 del 11/06/2025
- Relazione Tecnica Rischio Idraulico Rev.2 del 16/06/2025

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.76765/25 del 17/09/2025 comprensive di:

- Risposta integrazioni del 12/09/2025;
- Elaborato grafico - Tav T5 del 17/07/2024_Planimetria Rete fognaria raccolta acque meteoriche e

reflue domestiche;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- il progetto presentato non andrà a mutare gli scarichi già autorizzati S1 e S2 in pubblica fognatura;

Visto e richiamato il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.n.10106 del 30/01/2018 relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, rilasciato a nome della ditta medesima per scarichi acque reflue domestiche da produttivo;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Vista la documentazione agli atti si riconferma il precedente parere Hera Spa Prot n.10106 del 30/01/2018 rilasciato per scarico acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e acque meteoriche non contaminate, del quale si specifica rimangono valide tutte le prescrizioni ivi contenute;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata e non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico - Tav T5 del 17/07/2024_Planimetria Rete fognaria raccolta acque meteoriche e reflue domestiche

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 gennaio 2018
Prot. n. 10106

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 22-01-2018 Num. prot.: 0007157
PA&S numero 11/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "MeYuMa Plast Srl"- Nuova attività di recupero di materie plastiche da effettuarsi in Comune di Malalbergo (BO) in Via La Cascina n.6/A.

Terre di Pianura, Unione dei Comuni – Riferimento SUAP: 1448/2018

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mandrioli Marcello in qualità di rappresentante legale della Ditta **"MEYUMA PLAST SRL"** Cod. Fisc. / p. IVA 02345541201 con sede legale in Malalbergo (BO) in Via La Cascina n°4 in merito all'attività di recupero di materie plastiche da insediarsi in VIA LA CASCINA n°6/A - Comune di Malalbergo (BO);
verificato dalla documentazione presentata che:

- la ditta "MeYuMa Plast Srl" esercita, attualmente, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel sito ubicato in Comune di Malalbergo (BO), in Via La Cascina n.4;
- la ditta intende spostare l'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel nuovo sito ubicato in Via La Cascina n.6/A;
- le tipologie di rifiuti che intende trattare nel nuovo sito sono le stesse trattate nel sito attuale, vale a dire: tipologia 6.1 (rifiuti di plastica, imballaggi e contenitori, esclusi quelli per fitofarmaci e presidi medico chirurgici), e tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche);
- l'attività consiste in trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, separazione e selezione) al fine di ottenere un prodotto idoneo per il riutilizzo come materia prima seconda;
- le materie plastiche che verranno principalmente trattate sono: polietilene, polipropilene e, in misura minore, ABS (no plastiche clorurate);
- il sito è costituito da un capannone di circa 620 mq di superficie interna, all'interno del quale verrà effettuata la totalità delle attività di recupero rifiuti, e dagli annessi uffici con relativi servizi igienici;



preso atto della dichiarazione che la ditta immetterà nella pubblica fognatura di Via La Cascina esclusivamente acque reflue provenienti dai servizi igienici, e che l'attività non recapiterà nello scarico oggetto della presente alcun tipo di sostanza pericolosa;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento di Via La Cascina n°6/A - Malalbergo, dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi meteorici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Spett.le

**TERRE DI PIANURA – UNIONE DEI
COMUNI - SUAP**

PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLA VIGENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLA SOCIETA' ME YU MA PLAST S.R.L. PER L'IMPIANTO UBICATO IN VIA LA CASCINA 6/A NEL COMUNE DI MALALBERGO
Trasmissione chiarimenti e/o integrazioni documentali.
Parere idraulico (Codice pratica 202510983).

Vista la comunicazione acquisita agli atti del Consorzio in data 14/07/2025 al prot. n°10983, inoltrata da Arpae al SUAP, all'interno della quale richiedeva al proponente di completare il quadro conoscitivo complessivo e dunque la necessità di acquisire preventivamente chiarimenti inerente la Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società ME YU MA PLAST S.r.l., sito in Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina n. 6/A.

Vista la trasmissione, in data 16/09/2025 con prot. n. 13725, da parte del Suap Terre di Pianura, della documentazione integrativa richiesta da Arpae.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link:

https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento_polizia_idraulica_Bonifica_Renana.pdf

- è disponibile una visualizzazione interattiva del comprensorio della Bonifica Renana, con indicazione delle principali strutture consortili (sede centrale e centri operativi, reticolo dei canali artificiali e delle condotte irrigue, impianti di scolo e irrigui e casse di espansione) al seguente link:

<https://servizi.bonificarenana.it/consorzio/dove.html>

Via S. Stefano, 56 – 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500/100 m³ per ha di superficie trasformata/drenata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adequata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

Dato atto che:

- in data 29/03/2018 con prot. n. 3994 è stata rilasciata al proponente la Concessione n. 20180004 regolante la realizzazione di una recinzione di 75 metri, posta alla distanza di 6 metri dal ciglio destro del canale consortile Lorgana Inferiore, e di una pavimentazione, anch'essa estesa per un fronte di 75 metri, alla distanza superiore a 6 metri dal ciglio destro del medesimo canale;
- in data 10/12/2018 con prot. n. 13101 è stata rilasciata al proponente la Concessione n. 20180099 regolante la costruzione di un manufatto di immissione, con tubazione in PVC di 125 mm, per lo scarico delle acque meteoriche, nello scolo consorziale Lorgana Inferiore, provenienti da parte del piazzale di cui sopra;

- in data 03/11/2022 con prot. n. 12659 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole al procedimento di Screening in merito all'ampliamento dell'impianto per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi di proprietà della società ME YU MA PLAST S.R.L., localizzato nel comune di Malalbergo (BO), nel rispetto delle prescrizioni contenute nella medesima nota;

- in data 05/07/2024 con prot. n. 8910 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole per l'istanza di Permesso di Costruire per le opere di pavimentazione esterna con contestuale realizzazione di vasca di laminazione a cielo aperto e recinzione in rete metallica, della Società Me Yu Ma Plast Srl, sita in via la Cascina 6/a, Malalbergo (BO), nel rispetto delle condizioni contenute nella medesima nota;

- in data 05/03/2025 con rep. n. 22 lo scrivente Consorzio ha rilasciato la concessione n. 20240091 regolante Realizzazione di un manufatto di scarico acque bianche con tubazione PVC DN 125 e di una recinzione, avente lunghezza pari a circa 60 metri ad una distanza pari a 5 metri dal ciglio dello scolo consorziale Lorgana Inferiore, in destra idraulica, in Comune di Malalbergo.

Considerato che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta riportano che il progetto presentato prevede come unica modifica il deflusso delle acque meteoriche ricadenti sul nuovo piazzale, che confluiranno, previa laminazione, nel Canale Lorgana Inferiore.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Lorgana Inferiore è canale di bonifica con funzione prevalente di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** in merito a n. 2 scarichi diretti, di cui n. 1 di acque meteoriche e n. di acque reflue depurate nello scolo Lorgana Inferiore raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che è necessario inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 348 0707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Me Yu Ma Plast S.r.l.
Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta dalla società Me Yu Ma Plast S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Malalbergo, via La Cascina 6/A, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: linea macinazione)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Totali	3,5	mg/Nm ³
----------------	-----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto - cilindri filtranti autopulenti.

Il sistema di abbattimento adottato dovrà garantire una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinante presente nell'effluente gassoso e dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E2 (provenienza: linea estrusione granulazione)

Portata massima	3.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: depuratore multifiltro.

Il sistema di abbattimento dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E3 (provenienza: pulitura trafile)

Portata massima	300	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

I valori di concentrazione sono riferiti ad un tenore di O₂ di riferimento nell'effluente gassoso del 6%.

Impianto di abbattimento: post-combustione termico.

La temperatura di combustione dovrà essere superiore a 750 °C e deve essere presente un sistema di registrazione in continuo della temperatura di combustione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

- b) La società Me Yu Ma Plast S.r.l., in caso di modifica sostanziale della presente AUA per la matrice emissioni in atmosfera, alla domanda di modifica sostanziale dovrà **allegare una dedicata relazione nella quale siano identificati tutti gli impianti termici, generatori di calore, bruciatori, gruppi elettrogeni, generatori antincendio, ecc... presenti nello stabilimento** (suddivisi tra produttivi e uso civile) nella quale siano chiariti i valori di potenzialità termica nominale di ogni impianto, generatore, bruciatore, gruppo elettrogeno, generatori antincendio, ecc... presente.

2. Altre emissioni in atmosfera

La società Me Yu Ma Plast S.r.l. non ha dichiarato alcuna altra emissione in atmosfera.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
--------------------	---

Quota $\geq 15\text{m}$	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------------------	--

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO_2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/m}^3$)
Polveri PM_{10} e/o $\text{PM}_{2,5}$ (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 11768:2020

Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

suoi composti inorganici espressi come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35

	DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)

Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente

disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4618/2018, sinadoc n. 2387/2021, sinadoc n. 8606/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 06/06/2025, con allegato il Quadro riassuntivo delle emissioni (agli atti di ARPAE con PG/2025/114583 del 25/06/2025).
 - "Integrazione volontaria" datata 08/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/181663 del 14/10/2025).
 - "Planimetria lay-out e depositi" in scala 1:200 e datata 10/06/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/114583 del 25/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 21384/2025

Documento redatto in data 29/01/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Me Yu Ma Plast S.r.l.
Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Descrizione dell'impianto

Il centro di recupero rifiuti in oggetto ricade in Comune di Malalbergo in via La Cascina 6/A, identificato dal NCT Foglio n. 19, mappali n. 127/3, 226 e 199, la superficie complessiva occupata è di 3.933 mq, dei quali 840 mq sono al coperto: questa porzione di superficie è infatti occupata da un capannone, la cui estensione è di circa 620 mq, e dagli annessi uffici con relativi servizi igienici, la cui estensione è di circa 72 mq; inoltre, è presente una tensostruttura la cui estensione è di circa 60 mq; La società di recente ha preso in affitto un ulteriore immobile denominato capannone B) identificato dai seguenti dati catastali foglio 19 particella 194, subalterno 0.

Il fabbricato e l'area ricadono in "Ambiti produttivi comunali esistenti ASP-C" del RUE vigente; e non ricade nelle disposizioni di cui al Piano Stralcio per il Sistema Idraulico "Navile – Savena Abbandonato" e Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Reno.

Per quanto riguarda il Piano di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. (ora P.T.M.) l'area è normata all'art. 4.3 "Fasce di tutela fluviale (F.T.F.).

Lo stesso articolo 4.3 punto 6.(P) del P.T.C.P. (ora P.T.M.) prevede l'ammissibilità di interventi edilizi all'interno delle fasce di pertinenza fluviale all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29.6.1989 e costituiscono Territorio urbanizzato al 11.2.2003.

Per quanto riguarda il Piano di gestione del rischio alluvioni l'area oggetto di intervento è classificata come P3.H (Alluvioni frequenti).

Per quest'ultimo aspetto il proponente in data 09/03/2018 ha presentato al Comune di Malalbergo le misure mitigative in caso di evento alluvionale, sulla base di dette misure il Comune ha espresso parere favorevole Prot. 7206/2018 (agli atti di ARPAE con PGB0/2018/9917) con prescrizioni recepite nell'AUA vigente.

A seguito della richiesta di ampliamento areale dell'impianto e del relativo incremento delle quantità attualmente gestite che passa da 2900 t/a a 9000 t/a, l'impianto è stato sottoposto preventivamente alla verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) che si è conclusa con l'esclusione dall'ulteriore procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, come da Determina

della Regione Emilia Romagna n. 468 del 16/01/2023. Per detto ampliamento in sede di Screening il gestore ha presentato un nuovo studio idraulico datato 13/09/2022, successivamente in sede di presentazione di AUA detto studio è stato aggiornato in data 16/06/2025 con prescrizioni sulla mitigazione degli effetti derivanti da eventi alluvionali.

Il progetto di ampliamento è stato sottoposto al parere preventivo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna che si è espresso con parere favorevole come da nota Prot. n. 35527 del 05/12/2023, condizionato alla presentazione di SCIA a seguito dell'ultimazione delle opere.

L'attività di recupero di cui alle tipologie 6.1 (rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici) e tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche), consiste principalmente nel trattamento meccanico mediante la macinazione, vagliatura, separazione e selezione, al fine di ottenere un prodotto idoneo per il riutilizzo come materia prima secondaria. All'interno dell'edificio sono presenti 2 estrusori-granulatori per la produzione di granuli a partire dal materiale proveniente dai precedenti trattamenti. L'attività di recupero [R3] nella quale è ricompresa implicitamente anche l'operazione R13 (come propedeutica all'operazione R3), mira ad ottenere materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e nel rispetto del D.M. 05/02/1998, così come modificato dal D.M. 186/2006. Le materie prime seconde ottenute sono costituite principalmente da polietilene, polipropilene e, in misura minore, ABS. Questi materiali verranno riutilizzati nel campo dell'industria della plastica e comunque in attività (artigianali o industriali) che richiedano l'impiego di questo tipo di materiale.

La quantità complessiva di trattamento giornaliero è di 15 tonnellate/giorno, mentre la quantità annuale gestita è pari a 9.000 tonnellate/anno.

2. Attestazione iscrizione

Conferma l'iscrizione, con contestuale variazione, alla società Me Yu Ma Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 02345541201), con sede legale e operativa in Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A, al n. **1561/2018 del 22/01/2018 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R3 - Classe 4.**

3. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione di variazione acquisita agli atti con PG/2025/114583 del 25/06/2025 e successive integrazioni, ed alle specifiche prescrizioni descritte di seguito.

a) L'avvio dell'attività oggetto della presente variazione è condizionata alle seguenti condizioni:

- 1) Realizzazione di opere di pavimentazione esterna con contestuale realizzazione di vasca di laminazione a cielo aperto e recinzione con rete metallica: A fine opera dovrà essere data comunicazione di fine lavori agli Enti di competenza coinvolti.

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998.

- 2) Rischio alluvioni: **Entro in 30/04/2026**, la società in oggetto dovrà sottoporre al Comune di Malalbergo lo studio idraulico del 16/06/2025 a firma dell'Ing. Pietro Gioacchini (già valutato in sede di Screening), che prevede misure mitigative per eventi alluvionali ed acquisire il relativo parere favorevole. Il parere di competenza Comunale dovrà essere trasmesso a questa Agenzia.
 - 3) Piano di emergenza interno: **Entro in 30/04/2026**, la società in oggetto dovrà aggiornare il piano di emergenza interno a seguito dell'incremento delle quantità gestite nel centro ed il relativo ampliamento, detto piano dovrà essere inviato a questa Agenzia e alla Prefettura di Bologna in ottemperanza all'art. 26 bis della legge 1 dicembre 2018 n. 132.
 - 4) Prevenzione incendi: in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 e del D.M. 07/08/2012, il gestore dovrà presentare la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.; Il gestore dopo il perfezionamento della SCIA Prevenzione Incendi sopra richiamata, dovrà trasmettere a questa Agenzia copia della documentazione relativa alla stessa.
 - 5) La variazione comunicata di inizio attività potrà essere intrapresa solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione richiamata ai succitati punti 1), 2), 3) e 4).
- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero di altre sostanze inorganiche (R3)** che possono essere svolte sono le seguenti²:

Allegato 1.1 - D.M. 05/02/1998 e D.M. 186/2006 - Recupero di materia da rifiuti non pericolosi

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R3	RICICLO/RECUPERO	9.000	800
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	6.1 6.1.3	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204]		
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ	6.2 6.2.3	Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]		

- c) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di recupero R3 è pari a 9.000 tonnellate/anno**.
- d) Le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta, in particolare:

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998

- 1) **6.1.3 "Attività di recupero: [R3] trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.**
 - 2) **6.2.3 "Attività di recupero: [R3] trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate."**
- e) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998;
- f) L'attività deve essere svolta nelle apposite aree di stoccaggio in conformità alla planimetria unica T2 del 10/06/2025, allegata al presente atto acquisita in data 25/06/2025 PG 114583;
- g) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998;
- h) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e nel D.M. 05/02/1998.

4. Prescrizioni gestionali sito specifiche:

- a) La gestione dell'impianto riguardo il rischio idraulico dovrà attenersi a quanto previsto nella "Relazione Tecnica - Rischio Idraulico" del 16/06/2025 a firma dell'Ing. Pietro Gioacchini in atti PG 9291 del 19/01/2026, e al Piano Emergenza Fase Gestionale redatto in data 29/05/2024 in atti PG 114583 del 25/06/2025.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero nonché ad aspetti societari per le opportune verifiche antimafia, di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³.
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

e) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **€ 258,23**, che vanno versate a favore di ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire solo mediante sistema PAGOPA preventivamente inviato da ARPAE.

f) L'iscrizione nel registro delle imprese è **sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵**.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di variazione Inizio Attività di Recupero di Rifiuti (agli atti di ARPAE in data 25/06/2025 PG/2025/114583).
- Documentazione integrativa trasmessa in data 16/09/2025 al PG/2025/163741.
- Documentazione integrativa trasmessa in data 09/18/2025 al PG/2025/165608.
- Documentazione integrativa trasmessa in data 22/09/2025 al PG/2025/166880.
- Documentazione integrativa trasmessa in data 14/10/2025 al PG/2025/181663.
- Documentazione integrativa trasmessa in data 15/12/2025 al PG/2025/221842.
- Documentazione integrativa trasmessa in data 19/01/2026 al PG/2026/9291.

Pratica Sinadoc n. 21384/2025

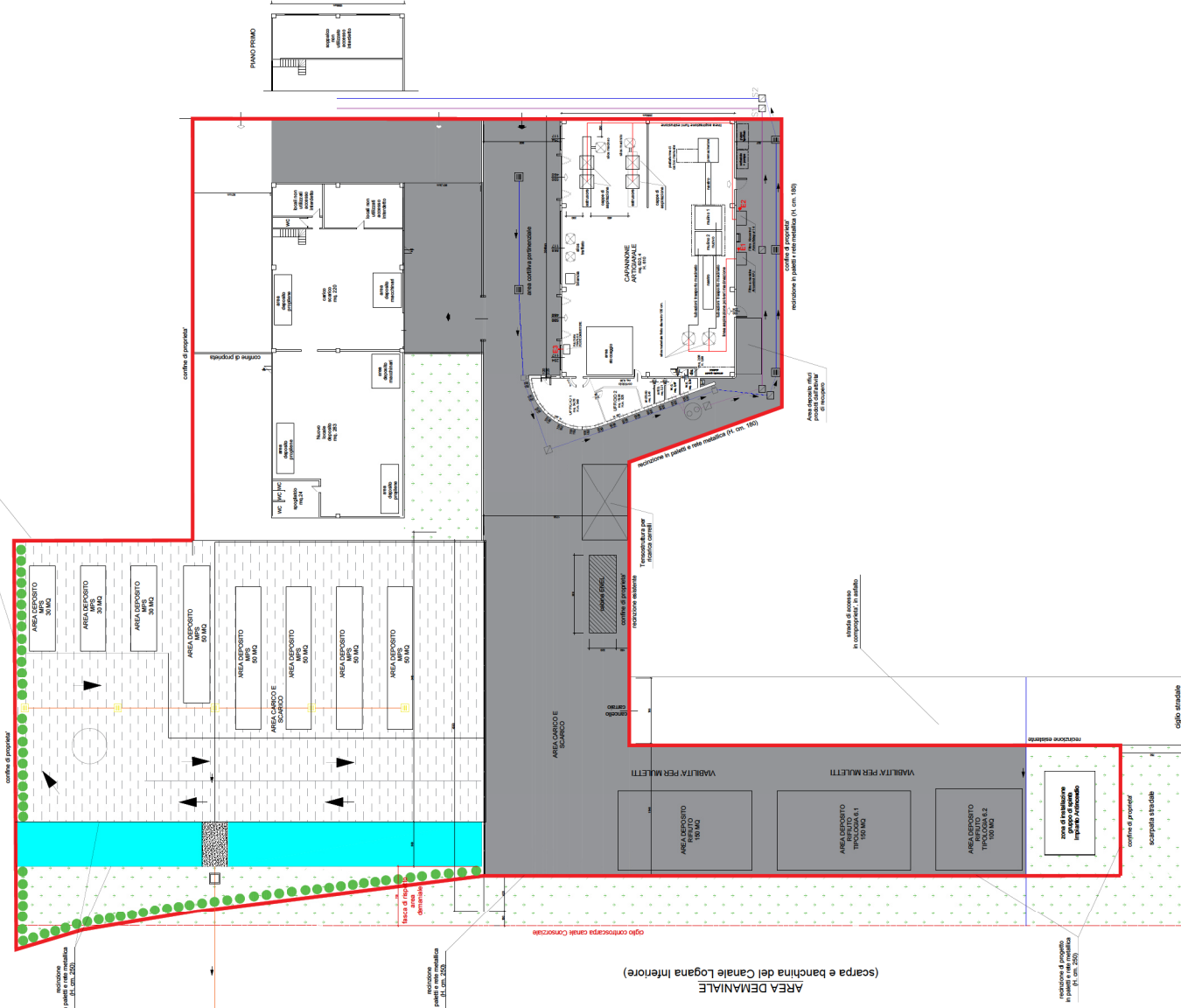
Documento redatto in data 29/01/2026

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

PLANIMETRIA DI INTERVENTO

scala 1:200



LEGENDA

Area scoperta di pertinenza, in cemento non trattato (3002 mq circa)

Area scoperta oggetto di ampliamento, da realizzare in cemento non trattato (1050 mq circa)

Vasca di laminazione scoperta (laminazione n° 225 mq)

Materiali edulcoranti letto 3 metri

Area scoperta, superfici permeabili con vegetazione

condotto acque non trattate (diametro 100-125)

condotto acque bianche esterne (seweri 100-125)

pozzi di raccolta saponanti acque nere in c.s. da cm. 40x40

vasche n° 2 parziali acque nere in c.s. (diametro 100 cm)

pozzi per acque bianche in c.s. da cm. 30x30

collettori acque bianche in c.s. da cm. 30x30 con botte al suolo

condotto acque bianche nuove immissioni (seweri 215-224 cm)

collettori acque bianche in c.s. da cm. 30x30 con botte al suolo

condotto di collegamento acque bianche di nuova immissione

sempre verde di specie autoctone

Punti di emissione in atmosfera

E1 Punti di emissione dall'edilizia per le linee a massimizzazione

E2 Punti di emissione aspirazione attesi

E3 Punti di emissione aspirazione pulito tratto

COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA



SICURIMPRESA AP SRL
Sede e Direzione Generale: Via S. Maria della Pace, 10 - 41013 Malalbergo (BO) - Italia
Pec: info@sicurimpresa.it - comunicazioni@sicurimpresa.it
Tel. 0529894201 - www.sicurimpresa.it

Disegnati:

PLANIMETRIA - LAY OUT E DEPOSITI				
STATO DI PROGETTO				
REDAZIONE	PROGETTO	Rev. 0	DATA	1/200
COMITENTE	10/06/2020		DATA	1/200
T2				

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Me Yu Ma Plast S.r.l.
Comune di Malalbergo (BO), via La Cascina 6/A

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società Me Yu Ma Plast S.r.l. e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 06/06/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato che per l'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta nello stabilimento in oggetto non sono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di Malalbergo.
- per l'attività di lavorazione di materie plastiche e recupero rifiuti plastici svolta nello stabilimento sito in Comune di Malalbergo, via La Cascina 6/A.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Malalbergo, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 4618/2018, sinadoc n. 2387/2021).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 06/06/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/114583 del 25/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 21384/2025

Documento redatto in data 29/01/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.